

Criteria di valutazione dei crediti formativi

(delibera collegio del 13/05/2008)

A norma dell'art.1, c.1, del D.M.49/00, le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi si collocano **al di fuori della scuola di appartenenza**, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. Gli ambiti specifici in cui possono essere acquisiti i crediti formativi sono:

- Attività culturali
- Attività artistiche
- Attività ricreative
- Formazione professionale
- Ambiente - Volontariato - Solidarietà – Cooperazione - Sport.

Affinché la documentazione dei crediti formativi possa essere valutata lo studente, deve farsi rilasciare da parte dell'ente, presso il quale ha realizzato l'esperienza, un'attestazione che risponda ai seguenti criteri:

l'attestazione deve riportare:

1. i dati indispensabili per riconoscere l'ente
2. una breve descrizione dell'esperienza
3. il tempo impegnato nell'esperienza e i risultati conseguiti
4. il timbro dell'ente e la firma del responsabile (in originale).

In particolare

- le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia
- le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

Il Consiglio di Classe **delibera se riconoscere o meno il credito formativo**, valutando il valore qualitativo dell'esperienza rispetto alla formazione personale, civile e sociale dello studente **anche in coerenza con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato**.